2021 AIPPI Congresso Mondiale – *online* Risoluzione approvata 22 ottobre 2021



Risoluzione

2021 - Study Question - Brevetti

Attività inventiva e sufficienza della descrizione nell'ambito delle Al inventions

Background:

- 1) Questa Risoluzione tratta di temi relativi all'attività inventiva e alla sufficienza della descrizione con riferimento ad invenzioni che coinvolgono l'*Artificial Intelligence* ("*AI*").
- Questa Risoluzione riguarda in particolare: la definizione di "persona esperta del ramo" e la definizione di "common general knowledge" quando, tenuto conto del crescente uso dell'AI nel pervenire ad un'invenzione, si debba valutare l'attività inventiva o la non ovvietà delle AI inventions e se ne debba altresì valutare lo standard della sufficienza della descrizione. Questa Risoluzione non si occupa dell'esame dello stato della tecnica ("prior art").
- 3) Sono state inviati 37 *Reports* dai Gruppi Nazionali, dai Gruppi Regionali e dai Membri Indipendenti di AIPPI, che comprendono informazioni dettagliate e analisi riguardanti norme nazionali e regionali d'interesse per la presente Risoluzione. Questi *Reports* sono stati esaminati dal *Reporter General Team* di AIPPI e trasfusi in un *Summary Report* (si vedano i *links* in calce).
- 4) Al Congresso Mondiale di AIPPI, tenutosi *online* nell'ottobre 2021, le questioni oggetto della presente Risoluzione sono state ulteriormente discusse da un apposito comitato di studio, e inoltre dibattute in Sessione Plenaria, a seguito della quale è stata adottata la presente Risoluzione dal Comitato Direttivo di AIPPI.

Q276-RES-2021

AIPPI stabilisce che:

Definizione di "persona esperta nel ramo"

- 1) La definizione di "persona esperta del ramo" dovrebbe essere la medesima tanto per le invenzioni realizzate da (o con l'impiego di) *AI* [*AI technology*] quanto per le invenzioni realizzate senza l'impiego di *AI technology*.
- 2) La "persona esperta del ramo" dovrebbe essere una persona fisica ipotetica (o un *team* di persone fisiche ipotetiche), che fa ricorso ad *Al technology* solo se, alla data rilevante, ci si sarebbe aspettati l'impiego di detta tecnologia dall'esperto medio del settore (o dei settori) cui l'invenzione fa riferimento.

Common general knowledge per Al inventions

3) La definizione di *common general knowledge* non dovrebbe differenziarsi per le invenzioni realizzate da (o con l'impiego di) *Al technology* e per le invenzioni realizzate senza l'impiego di *Al technology*.

Norme riguardanti l'attività inventiva nelle Al inventions

- 4) L'armonizzazione internazionale delle norme riguardanti l'attività inventiva per le *Al inventions* è auspicabile.
- 4) Nel valutare l'attività inventiva, le norme non dovrebbero distinguere tra invenzioni realizzate da (o con l'impiego di) *Al technology* e invenzioni realizzate senza l'impiego di *Al technology*.

Sufficienza della descrizione delle Al inventions

- 5) L'armonizzazione internazionale delle norme riguardanti la sufficienza della descrizione nelle *Al inventions* è auspicabile.
- 6) Lo *standard* della sufficienza della descrizione dovrebbe essere il medesimo per tutti i tipi di invenzione. Nel valutare la sufficienza della descrizione, le norme non dovrebbero differenziare tra invenzioni realizzate da (o con l'impiego di) *Al technology* e invenzioni realizzate senza l'impiego di *Al technology*.

Uso di Al technology da parte degli Uffici Brevetti nell'esame dei brevetti

7) Gli Uffici Brevetti non dovrebbero tentare di riprodurre un'invenzione utilizzando una *Al technology* durante l'esame.

Q276-RES-2021

8) L'Al technology potrebbe essere utilizzata da un esaminatore umano, per esempio, nel condurre ricerche relative allo stato della tecnica finalizzate alla valutazione di una domanda di brevetto.

Links:

- Study Guidelines
- Summary Report
- Group Reports